



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 56 del 3.5.2012

Prot. n. 10222

**Oggetto: Misure straordinarie di lotta alla Peste Suina Africana.
Istituzione tavolo interassessoriale.**

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 1934;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 su Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 art. 1-2, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 del 1999 su "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 concernente l'attuazione della Direttiva 2002/60/CE, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363/CE e s.m. e i., relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la Peste Suina Africana in Sardegna;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

- VISTO il decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2008 concernente il riordino del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 5 maggio 2009;
- VISTO il DAIS n. 3 del 05.02.2010 su "Istituzione della Commissione regionale per le strategie di lotta alle pesti suine";
- VISTO il DAIS n. 54 del 9 novembre 2010 su "Piano regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino"
- VISTO il Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini;
- VISTO il Piano di Eradicazione delle Pesti Suine del 2012 approvato con Decisione della Commissione Europea 2011/807/UE del 30 novembre 2011;
- VISTO il Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011-2014 assunto con Deliberazione della Giunta Regionale N. 20/4 del 26.04.2011;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 febbraio 2011 n. 28, relativo a "Misure sanitarie negli allevamenti suini per la lotta contro la trichinellosi e le pesti suine"
- VISTO il D.A.I.S n. 36 del 02 settembre 2011 relativo a "Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica. Anno 2011;
- VISTO il D.A.I.S. n. 43 del 28.10.2011 su profilassi della trichinellosi;
- VISTA la Deliberazione della G. R. n. 46/63 del 16.11.2011 recante per oggetto "Sostegno alle aziende suinicole";
- CONSIDERATO che sono stati riscontrati focolai di PSA in tutte le province della Regione, esclusa quella di Carbonia/Iglesias;
- CONSIDERATO che l'infezione di PSA ha interessato anche aziende accreditate gestite secondo modelli di stabulazione intensiva, che sono considerati sicuri sotto il profilo della biosicurezza;
- RICORDATO che dal 2005 al 2011 sono stati diagnosticati 26 casi umani di trichinellosi;
- CONSIDERATO il rischio della trichinellosi per la popolazione residente ed i visitatori del territorio del centro Sardegna ad alto rischio per trichinellosi e Peste Suina Africana;
- VISTO il Programma straordinario di Audit /Ispesioni su aziende suine accreditate per Peste Suina Africana e Peste Suina Classica disposto con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione prot. n. 1253 del 07.11.2011;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

CONSIDERATO che a causa della recente sfavorevole evoluzione epidemiologica della Peste Suina Africana la Commissione Europea ha esteso a tutta la Sardegna le restrizioni alla commercializzazione extraregionale delle carni suine e dei prodotti derivati;

PRESO ATTO delle determinazioni assunte dall'Unità di Crisi Regionale e dalla Commissione Regionale per le strategie di lotta alle pesti suine;

SENTITE le Organizzazioni di Categoria Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Copagri e Confindustria;

VALUTATA la necessità di avviare l'attuazione di Progetti pilota volti a favorire la regolarizzazione degli allevamenti non censiti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 200/2010;

CONSIDERATO che si intende valorizzare il suino di razza sarda iscritto al registro anagrafico con un disciplinare contenente rigorosi requisiti che ne regolano l'iscrizione, a tutela della biodiversità, quale strumento di presidio del territorio in grado di sostituire i suini irregolari;

RITENUTO NECESSARIO promuovere l'aggiornamento dei veterinari ufficiali delle ASL sulle strategie di lotta alla peste suina, sulle misure di biosicurezza dell'allevamento suino;

RITENUTO NECESSARIO coinvolgere le Agenzie Regionali Agricole e le Associazioni di categoria in iniziative di formazione degli allevatori volte ad ottenere maggiore consapevolezza e collaborazione sulla problematica della peste suina;

RITENUTO NECESSARIO dare supporto istituzionale e operativo per il rafforzamento delle azioni dissuasive e di contrasto alle irregolarità relative all'anagrafe suina ed alle misure di prevenzione delle pesti suine;

SENTITO il Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, della Sicurezza alimentare e degli Organi collegiali per la tutela della salute;

VISTO il proprio Decreto n.154 del 21.12.2011;

RITENUTO NECESSARIO per l'attuazione delle misure straordinarie di lotta alla Peste Suina Africana previste dal presente Decreto, istituire un tavolo interassessoriale presieduto dal Presidente della Giunta Regionale della Sardegna o suo delegato, con il coinvolgimento di tutti gli Enti istituzionali preposti alla sorveglianza, alla vigilanza ed al controllo sull'applicazione delle norme in materia di peste suina africana ;

DECRETA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

Art. 1 Istituzione tavolo interassessoriale

E' istituito il tavolo interassessoriale per l'attuazione delle misure straordinarie di lotta alla Peste Suina Africana così composto:

Presidente

Dr. Ugo Cappellacci o un suo delegato

Componenti

Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale o un suo delegato

Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale o un suo delegato

Assessore della Difesa dell'Ambiente o un suo delegato

Assessore dell'Industria o un suo delegato

Art.2 Regolarizzazione degli allevamenti suini nei Comuni della Zona ad Alto Rischio

L'Assessorato dell'Agricoltura e di Riforma agro-pastorale e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale predispongono i Progetti Pilota in conformità all'**Allegato 1** del presente Decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tali progetti sono volti ad individuare gli allevamenti irregolari di suini ai fini della loro regolarizzazione.

L'Assessorato dell'Agricoltura e di Riforma agro-pastorale corrisponde ai privati le risorse finanziarie per l'allestimento di aree recintate da adibire come siti di allevamento ai sensi del D.L.vo n. 196/1999 art. 1, comma a), ed il D.L.vo n. 200/2010 art. 2, comma 1. Il Presidente della Giunta si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

L'Assessorato della Sanità e dell'Assistenza Sociale corrisponde ai comuni le risorse finanziarie per l'allestimento di aree recintate da adibire come siti di allevamento ai sensi del D.L.vo n. 196/1999 art. 1, comma a), ed il D.L.vo n. 200/2010 art. 2, comma 1.

Le risorse finanziarie da corrispondere ai comuni saranno individuate nell'apposito disegno di legge regionale su "Interventi a favore di comuni della Sardegna per l'allestimento di aree recintate da adibire come siti di allevamento suino (D.lvo n. 196/1999 art. 1 comma a), D.lvo n. 200/2010 art. 2, comma 1). "

I proprietari di suini irregolari detenuti allo stato brado nei territori dei Comuni (Orgosolo, Desulo, Fonni, Arzana, Baunei, Gairo, Talana, Urzulei, Villagrande Strisaili), devono aderire a tutte le prescrizioni previste nei Progetti Pilota di cui all'allegato 1 ed adempiere a tutti gli obblighi sanitari ed anagrafici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale predispose un programma periodico di controlli sui siti di allevamento dei Progetti Pilota di cui all'allegato 1 al fine di monitorare la presenza di discontinuità della recinzione e/o la presenza di suini al di fuori delle recinzioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

Art. 3 Sostegno alle aziende suine regionali e valorizzazione del suino di razza sarda

1. L'Assessorato dell'Agricoltura e di Riforma agro-pastorale provvede, anche avvalendosi del supporto delle Agenzie Regionali Agricole, alla valutazione del danno causato dalle restrizioni sanitarie imposte alle aziende suinicole accreditate per peste suina africana per l'eventuale attivazione di misure compensative del reddito. Gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia dell'Unione Europea.
2. Al fine di assicurare la liquidità finanziaria e salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese suinicole, la SFIRS favorisce l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI agricole della Sardegna per le operazioni di credito a breve e medio termine.
3. L'Assessorato dell'Agricoltura e di Riforma agro-pastorale assegna la priorità alla programmazione ed all'istruttoria delle pratiche relative ai finanziamenti ai privati ed agli Enti pubblici, previsti per il miglioramento, l'adeguamento e la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento.
4. L'Assessorato dell'Agricoltura e di Riforma agro-pastorale provvede a verificare negli atti di programmazione un incremento delle misure di sostegno al suino di razza sarda nell'ambito della tutela della biodiversità delle razze minori e/o a rischio di estinzione.
5. L'Assessorato della Sanità e dell'Assistenza Sociale, assegna la priorità all'istruttoria delle pratiche relative ai finanziamenti ai nove comuni di cui all'art. 2 del presente decreto, previsti per il miglioramento, l'adeguamento e la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nei terreni comunali.

Art. 4 Azioni di contrasto alla detenzione, trasporto e utilizzo dei suini irregolari e loro derivati

1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e i Servizi veterinari delle ASL sono incaricati di intensificare le misure di controllo volte a verificare l'applicazione della normativa sanitaria in materia di anagrafe suina e di lotta alle pesti suine.
2. E' richiesta la collaborazione dei Prefetti e dei Sindaci della Sardegna affinché gli Agenti della Forza Pubblica e i Comandi di Polizia Municipale potenzino le misure di controllo volte a verificare l'applicazione della normativa sanitaria su anagrafe suina e pesti suine.
3. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con il supporto tecnico dei Servizi veterinari delle ASL, intensificano le attività di vigilanza e di censimento dei gruppi di suini illegali ai sensi dell'art. 11, comma 12 e comma 13 del DAIS 36/2011.
4. E' richiesta la collaborazione dei Prefetti affinché gli agenti della Forza Pubblica intensifichino le attività di vigilanza sugli illeciti collegati alla presenza di suini clandestini, al trasporto di suini, carni e prodotti.
5. L'intensificazione delle attività di vigilanza sui ristoranti, agriturismo ed altre strutture recettive è espletata anche dai carabinieri del NAS, previe intese con il Ministero della Salute in osservanza al D. M. del 26 febbraio 2008, al fine di reprimere e sanzionare le trasgressioni relative alle carni ed ai prodotti suini.

Art. 5 Verifiche sui focolai di PSA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

1. Il Servizio veterinario della ASL competente ed il NAS, previa intese con il Ministero della Salute in osservanza al D. M. del 26 febbraio 2008, effettuano verifiche ispettive su tutti i focolai di PSA, preferibilmente prima dell'estinzione dello stesso, al fine di evidenziare l'ottemperanza alla normativa vigente e accertare il diritto a percepire l'indennizzo da parte del proprietario dei suini abbattuti.
2. Il Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale pianifica e coordina visite ispettive da tenersi congiuntamente ai NAS, previa intese con il Ministero della Salute in osservanza al D. M. del 26 febbraio 2008, ed al Servizio veterinario della ASL competente sui focolai insorti nelle aziende accreditate prima dell'abbattimento dei suini.

Art. 6 Formazione e sensibilizzazione

1. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale promuove corsi di aggiornamento per i dirigenti veterinari dei tre Servizi delle ASL volti all'approfondimento delle misure di prevenzione della peste suina africana.
2. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'Assessorato dell'Agricoltura e di Riforma agro-pastorale programmano, di concerto con le Agenzie Regionali Agricole e dalle Associazioni di categoria degli allevatori, le iniziative formative promosse volte a divulgare le moderne tecniche di allevamento con adeguate garanzie sanitarie, e volte alla sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche derivanti dalle forme irregolari di allevamento.

Art. 7 – Individuazione strutture per lo smaltimento delle carcasse dei suini morti ed abbattuti per PSA

1. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'Assessorato della difesa dell'Ambiente e l'Assessorato all'Industria sono incaricati nell'immediato di ricercare soluzioni che consentano nella Regione la corretta applicazione della normativa sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, e nel breve-medio periodo di verificare e valutare ogni iniziativa volta all'avvio di nuovi impianti fissi o mobili per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale tra cui anche le carcasse degli animali morti ed abbattuti per peste suina africana.

Art. 8 Sanzioni

1. Chiunque essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del D. P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto di peste suina africana o viola le misure sanitarie disposte dal D. L.vo n. 54/2004 è punito ai sensi dell'art. 23 dello stesso con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549.37 Euro a 9.296.22 Euro.
2. Le violazioni relative all'identificazione e alla registrazione dei suini, saranno punite ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 200/2010.
3. L'ufficio della ASL competente sugli adempimenti di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981 istruisce prioritariamente le Ordinanze di Ingiunzione relative alle sanzioni comminate per le violazioni al D.L.vo n. 54/2004 e D.L.vo n. 200/2010.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

4. L'ufficio della ASL competente a ricevere il rapporto ex art. 18 della Legge n. 689/1981 determinano la somma dovuta per la violazione al D.L.vo n.54/2004 ed al D.L.vo n.200/2010 tenendo conto della gravità del fatto contestato in rapporto alle conseguenze che la violazione della normativa sanitaria provoca nel comparto suinicolo regionale, e degli altri elementi previsti dall'art. 11 della Legge n. 689/1981.
5. L'ARGEA adotta immediatamente i provvedimenti di competenza rispetto al regime regionale di condizionalità a seguito della comunicazione da parte degli uffici competenti delle ASL sugli adempimenti di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981 delle violazioni alla Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione ed alla registrazione dei suini, recepita in ambito nazionale dal D.L.vo n. 200/2010.

Art. 9 Disposizioni finali

1. E' abrogato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 febbraio 2011 n. 28, relativo a "Misure sanitarie negli allevamenti suini per la lotta contro la trichinellosi e le pesti suine".
2. E' abrogato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.154 del 21.12.2011.
3. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Le attività previste nel presente provvedimento sono poste in essere con decorrenza immediata.

Cagliari, 3.5.2012

Il Presidente

F.to Cappellacci